

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it

www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO A FAVORE DELLA ASL RIETI.**

**GARA N. 9506119
CIG A040A2EF6B**

Sommario

CAPITOLATO SPECIALE	1
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO	3
ART. 2 - DURATA DELL'INCARICO	3
ART. 3 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL BROKER	3
ART. 4 - RESPONSABILITA' DEL BROKER	6
ART. 5 - RESPONSABILE OPERATIVO DEL BROKER	6
ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AZIENDA	7
ART. 7 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	7
ART. 8 - FASE TRANSITORIA E DI CONCLUSIONE	7
ART. 9 – PREROGATIVE DELL'AZIENDA	8
ART. 10 - REMUNERAZIONE DEL BROKER E PASSAGGI DI PORTAFOGLIO	8
ART. 11 - PAGAMENTO DEI PREMI	8
ART. 12 – PENALI	9
ART. 13– CESSIONE DEI CREDITI	11
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 15 - RECESSO DAL CONTRATTO	13
ART. 16 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI	13
ART. 17 - NORME DI RINVIO	13

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'oggetto del presente appalto concerne lo svolgimento del servizio di Brokeraggio assicurativo, comprensivo della gestione di tutte le polizze assicurative in essere e dei relativi sinistri, in particolare RCT/O, sia pregressi non definiti che futuri, a favore dell'Azienda ASL di Rieti con le modalità precisate nel presente capitolato.

Il servizio prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi che possono gravare sull'Azienda e definizione delle necessità assicurative e delle problematiche connesse;
- presa in carico, valutazione e analisi delle coperture assicurative in essere e impostazione di un programma assicurativo atto a finalizzare l'ottimizzazione delle stesse e dei relativi costi a carico dell'Azienda;
- relazioni periodiche sulle coperture assicurative esistenti che evidenzino gli eventuali rischi non coperti, le innovazioni legislative e giuridiche, miglioramenti relativi a nuove coperture, clausole contrattuali;
- consulenza e assistenza in sede di espletamento gare, nella fase di redazione dei capitolati e atti di gara, di formalizzazione polizze e pagamento premi;
- presa in carico della gestione complessiva delle polizze assicurative dell'Azienda, pubblicate nel sito web aziendale della Asl di Rieti nella sezione Organizzazione aziendale/ Dipartimenti/ Dipartimento funzioni Amministrative e di Staff/ Funzioni Amministrative/UOSD Affari Generali e Legali/Documentazione, alle cui clausole si rinvia ad ogni effetto;
- presa in carico e gestione dei sinistri attivi e passivi con presentazione periodica di relazioni sulla situazione generale degli stessi;
- presenza del broker a tutte le riunioni del comitato valutazione sinistri (CAVS), al fine di fornire le prestazioni di assistenza e consulenza necessarie in relazione ai casi trattati;
- formazione e aggiornamento degli operatori indicati dall'Azienda sulle problematiche assicurative connesse alle attività dello stesso.

ART. 2 - DURATA DELL'INCARICO

La durata del servizio è di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla stipula del contratto del servizio di brokeraggio.

L'Azienda si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 9 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante e di variare fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

L'incarico cesserà comunque di produrre effetti con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'albo di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005.

Qualora, in corso di contratto, dovesse intervenire l'aggiudicazione di pari servizio da parte della Regione Lazio o di altro Committente centralizzato, 1a ASL risolverà il contratto in corso senza che l'aggiudicatario possa pretendere compensi o muovere eccezioni.

ART. 3 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL BROKER

Il broker nell'espletamento del servizio:

- dovrà svolgere l'incarico nell'interesse dell'Azienda nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa formulate;

- non potrà impegnare in alcun modo l’Azienda senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall’Azienda. In caso contrario il broker risulterà direttamente responsabile;
- è tenuto al segreto d’ufficio e dovrà osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio di cui all’art. 1176 del c.c.;
- persegue l’interesse della Azienda e si astiene da comportamenti in contrasto con esso;
- è tenuto a mantenere un livello di competenza specialistica adeguato a garantire alla Azienda l'erogazione di prestazioni secondo i migliori standard qualitativi, prassi e tecniche professionali nonché in linea con le disposizioni normative di riferimento;
- manterrà a suo carico tutti gli oneri e le spese necessarie per l’espletamento dell’incarico, nonché i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico.

Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione le seguenti prestazioni:

1. Progetto per la creazione della funzione di risk management e relativa gestione

- Elaborazione/modifica del sistema in essere di risk management attraverso il quale la ASL sia in grado di identificare, analizzare, quantificare, comunicare, monitorare e eliminare o trasferire i rischi relativi a qualsiasi attività sanitaria e non o processo operativo della ASL; obiettivo del sistema è rendere consapevoli le risorse umane dell'Amministrazione stessa dei rischi relativi all'erogazione delle prestazioni, tutelare le risorse umane e patrimoniali, contenere i costi assicurativi e sensibilizzare gli operatori al tema della gestione del rischio e alla segnalazione degli eventi avversi;
- elaborazione e strutturazione di strumenti per la rilevazione e il monitoraggio dei rischi, di metodi per l'analisi del rischio e di metodi per l'analisi degli eventi avversi, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto;
- creazione di un database delle procedure di gestione dei rischi e relativa mappatura completa dell'identificativo delle attività, delle relative competenze, degli indicatori di attività e degli standard di riferimento, entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto;

2. Assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e collaborazione alla loro gestione ed esecuzione

- analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione, all'efficacia e all'economicità di queste ultime;
- analisi e valutazione della sinistrosità;
- trasmissione alla ASL di studi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni delle polizze stipulate anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell'Azienda stessa;
- nell’ambito dell’attività di analisi e valutazione delle coperture esistenti, obbligo di segnalazione, almeno un anno prima, della scadenza dei contratti in essere nonché predisposizione e trasmissione alla stazione appaltante, almeno dieci mesi prima della scadenza, della bozza degli atti propedeutici all’indizione che la ASL Rieti riterrà di indire per l'assunzione delle nuove polizze assicurative (es. (CSA e criteri di qualità);
- Supporto al RUP durante l’espletamento della procedura di gara;
- trasmissione delle novità legislative o giurisprudenziali innovative che intervengono nel corso del servizio e analisi dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo della ASL;

- analisi del mercato assicurativo e cura della tempestiva trasmissione alla ASL delle novità proposte dalle compagnie d'assicurazione;
- consulenza e redazione di pareri esaustivi in merito alle tematiche e alle problematiche in materia assicurativa, entro 14 gg dalla richiesta;
- assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione delle scadenze per il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni premio, degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e proposta delle modalità per le relative risoluzioni;
- per la trattazione di casi specifici, per i quali è previsto il rispetto di tempistiche dettate dalla normativa, il supporto e la collaborazione dovrà essere garantita tempestivamente anche con l'individuazione di un sostituto dell'incaricato del settore entro e non oltre due giorni lavorativi;

3. Gestione dei sinistri

- supporto alla ASL per la modifica/adozione di una procedura interna volta a regolamentare le modalità di svolgimento delle attività di gestione dei sinistri, delimitando i ruoli, i compiti e le responsabilità delle funzioni interessate;
- presa in carico dei sinistri pregressi entro e non oltre 10 giorni dalla data di stipula di una nuova polizza assicurativa che sostituisce, anche in parte, una precedente polizza assicurativa gestita da altro fornitore, il Broker dovrà procedere ad acquisire dal fornitore uscente tutta la documentazione cartacea ed elettronica inerente ai sinistri pendenti o comunque gestiti ed al relativo popolamento dei dati sul sistema informatico in uso. Al termine dell'attività il Broker dovrà redigere apposita relazione nella quale dovrà tra l'altro segnalare le eventuali criticità riscontrate su singoli sinistri.
- sia con riferimento alle polizze in essere che a quelle successivamente stipulate nel periodo di vigenza del presente contratto, al broker competeranno:
 - le attività necessarie per l'accensione dei sinistri (ricevimento della richiesta di risarcimento o segnalazione di sinistro da parte degli uffici dell'Amministrazione, inoltre alla Compagnia, richiesta agli uffici di relazioni, inoltre delle informazioni alle Compagnie);
 - analisi della situazione dei singoli sinistri (motivi dell'eventuale mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi);
 - monitoraggio tempi di prescrizione dei sinistri attivi;
 - assistenza e collaborazione, compresa l'attività di reportistica periodica con le valutazioni tecniche e le proposte inerenti, nelle varie fasi della trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio;
 - predisposizione scadenziari e riepiloghi delle operazioni finanziarie intercorrenti fra l'Azienda committente e le compagnie assicuratrici con comunicazione preventiva delle scadenze dei pagamenti, dei premi assicurativi, dei risarcimenti, effettuati nella tempistica indicata in sede di offerta;
 - assicurare la presenza con proprio personale esperto a tutte le riunioni del comitato valutazione sinistri (CAVS) al fine di fornire le prestazioni di assistenza e consulenza necessarie in relazione ai casi trattati;

4. Sistema informatico per la gestione dei sinistri

- Fornitura di un software per la gestione dei dati informativi relativi alla sinistrosità della ASL, ivi inclusi quelli relativi all'accantonamento e/o riserva del sinistro;

- costante aggiornamento del database contenente i dati informativi relativi alla sinistrosità;
- implementazione del suddetto sistema informatico entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto;

5. Formazione del personale

- formazione generale in materia assicurativa destinata al personale della ASL cui compete la stipula e la gestione delle polizze assicurative, per almeno 10 h l'anno;
- formazione destinata ai soggetti che intervengono nel processo di gestione del rischio, per almeno 10 h l'anno: la formazione è finalizzata a diffondere al personale le conoscenze specifiche sulla gestione dei rischi e l'utilizzo di metodologie consolidate e degli strumenti di analisi nell'ambito gestionale dei rischi nonché al raggiungimento degli obiettivi del programma di risk management;

6. Rispetto delle normative di settore

- Il broker agisce in conformità delle norme applicabili a livello nazionale e internazionale, compresi, a puro titolo esemplificativo, la Direttiva UE 2016/97 (c.d. Insurance Distribution Directive o IDD), il D. Lgs. 209/2005 (il Codice delle Assicurazioni Private o CAP), il Regolamento IVASS n. 40/2018 (il Regolamento Intermediari), il Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela del trattamento dei dati personali (noto con l'acronimo inglese GDPR), il D. Lgs. 231/07 recante norme per la prevenzione del riciclaggio e del terrorismo, il D. Lgs. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli enti ed in rispetto di ogni altra disposizione primaria e secondaria rilevante per l'attività esercitata, sulla base del principio di proporzionalità".

ART. 4 - RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare alla ASL Rieti. È altresì responsabile di inadempienze e/o negligenze e/o inosservanza di disposizioni di legge o del presente capitolato.

L'ASL avrà diritto al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla normativa vigente e dal D. Lgs. n. 209/2005, qualora questi siano imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker nonché dei propri dipendenti, collaboratori o persone del cui operato debba rispondere a norma di legge.

Il broker dovrà provvedere a consegnare alla ASL, prima dell'attivazione del servizio, copia della polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art. 112, comma 3, del D. Lgs. n. 209/2005, per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti collaboratori o persone del cui operato debba rispondere a norma di legge.

Nell'esecuzione dell'incarico conferito, il broker non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli della s.a. e dai quali possano derivare pregiudizi alla s.a. medesima.

ART. 5 - RESPONSABILE OPERATIVO DEL BROKER

È fatto obbligo al Broker di nominare un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, indicandone il nome ed i requisiti in sede di offerta; il responsabile operativo dovrà essere iscritto nella sezione b) o e) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 09 del D.lgs n. 209/2005.

Il responsabile operativo sarà il referente unico del broker per l'ASL di Rieti e avrà inoltre il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero

sorgere relativamente a tutti i servizi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto. Il responsabile operativo avrà inoltre il compito, nell'ambito dell'attività di intermediazione svolta, di svolgere attività di coordinamento delle attività pianificate; sarà sua cura garantire l'applicazione delle procedure e delle metodologie concordate e, coordinare le attività di servizio pianificate. Il broker dovrà individuare il sostituto, in caso di assenza del responsabile operativo, per fronteggiare situazioni di emergenza.

ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AZIENDA

L'ASL di Rieti si impegna a:

1. citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza ed assistenza del Broker;
2. comunicare alla-compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti allo stesso per conto dell'ASL;
3. inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la provvigione da corrispondere al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione;
4. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale. disbrigo di formalità ed adempimenti riguardanti il suddetto servizio;
5. segnalare al broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicuratrici;
6. non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker.

ART. 7 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

È esplicitamente convenuto che restano in capo alla ASL di Rieti l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici della ASL ne può impegnare la ASL stessa, se non preventivamente autorizzato.

ART. 8 - FASE TRANSITORIA E DI CONCLUSIONE

Per "fase transitoria di conclusione" si intende la fase contrattuale che precede il termine di scadenza del contratto. In questa fase (della durata di tre mesi) dovranno essere assicurate, oltre alle attività previste nel presente capitolato speciale d'appalto, le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo broker; in particolare dovranno essere trasferiti tutti i dati ed elaborati dal broker nel corso dell'appalto.

In tale fase, l'aggiudicatario dovrà garantire, oltre alla gestione ordinaria, le attività di seguito specificate:

1. consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo broker;
2. studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati verso il software della nuova impresa;
3. preparazione di un primo scarico di prova;
4. rilevazione e correzione delle (eventuali) anomalie riscontrate;
5. preparazione ed esecuzione dello scarico definitivo.

ART. 9 – PREROGATIVE DELL’AZIENDA

Resta di esclusiva competenza dell’Azienda:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 10 - REMUNERAZIONE DEL BROKER E PASSAGGI DI PORTAFOGLIO

I Compensi del Broker, in conformità agli usi vigenti, resteranno ad intero ed esclusivo carico della/e Compagnia/e di assicurazione con la/e quale/i verranno stipulate e/o prorogate tutte le coperture assicurative dell’Azienda, nella misura dell’aliquota provvigionale del:

- **3%** (tre per cento) sui rami RCT/O;
- **5%** (cinque per cento) sui rimanenti rami diversi.

Pertanto, l’incarico di cui trattasi non comporta per la ASL di Rieti alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant’altro.

Le provvigioni sopra indicate saranno applicate alle coperture che verranno stipulate, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi, successivamente alla scadenza del termine naturale dei contratti in essere.

L’importo delle provvigioni e le relative modalità di calcolo saranno sempre espressamente indicati in ogni procedura di selezione del contraente, per l’assunzione di polizze assicurative.

Nessun compenso potrà, comunque, essere richiesto nel caso in cui la ASL di Rieti non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare. Come previsto nel codice deontologico di autoregolamentazione professionale del Broker, si precisa che al broker cessante competono, salvo diversi accordi fra le parti:

- le provvigioni maturate sui contratti pluriennali in corso, limitatamente al premio la cui scadenza annua cada entro la data di scadenza del suo incarico;
- le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati da lui incassati e sulle rate frazionate del premio annuo, di cui abbia incassato la prima rata.

In ogni caso, per tutte le attività prestate dal broker aggiudicatario della presente procedura, nessun onere di carattere economico e di alcuna natura dovrà gravare sull’ASL di Rieti.

ART. 11 - PAGAMENTO DEI PREMI

L’aggiudicatario dovrà provvedere ad ogni adempimento utile alla gestione amministrativa e tecnica delle polizze, come indicato, in particolare, all’art. 3, al fine di garantire il rispetto dei termini dalle stesse indicati anche da parte delle Compagnie contraenti.

Il pagamento dei premi verrà effettuato dalla ASL di Rieti entro i termini contrattualmente previsti.

Il versamento del premio nelle mani del broker, concreta il pagamento del premio stesso a favore dell’impresa di assicurazione, ai sensi dell’art. 1901 del Codice civile e dell’art. 118 del D.lgs 7 settembre 2005, n. 209. **Il broker trasmette alla ASL di Rieti i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 60 giorni prima della scadenza indicata** nelle polizze assicurative.

Si richiama, ad ogni effetto, l’art. 118 del citato decreto legislativo 209/2005 che prevede:

“1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall’avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.

2. *La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), esclusivamente se tali attività sono espressamente previste dall'accordo sottoscritto con l'impresa. A tal fine l'intermediario è tenuto a darne specifica comunicazione al cliente nell'ambito dell'informazione precontrattuale di cui all'articolo 120.*

3. *La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti di ogni impresa coassicuratrice se le attività previste dal comma 1 sono incluse nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria.”*

Nei casi previsti dalla su richiamata normativa, il broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'ASL di Rieti, nei termini convenuti con le Compagnie medesime, al fine di garantire alla ASL di Rieti l'efficacia e la continuità delle rispettive coperture assicurative.

Non sono imputabili alla ASL di Rieti gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker agli Assicuratori.

A seguito del versamento dei premi, il broker è obbligato a rilasciare alla ASL di Rieti, entro il termine perentorio di 15 (quindici giorni) dall'emissione del documento da parte della Compagnia, le ricevute emesse dalle Società di assicurazione, debitamente quietanzate.

ART. 12 – PENALI

1. Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e la violazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara da parte dell'appaltatore comporta l'applicazione di penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali; resta ferma la facoltà dell'Azienda di risolvere il contratto nonché il diritto di agire per il risarcimento dei danni.

2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante verifica periodicamente la regolarità della fornitura e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.

3. Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicano lo svolgimento corretto e puntuale della fornitura, l'Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, all'Aggiudicatario, secondo la procedura di contestazione di cui al successivo comma 5, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

4. Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente capitolato speciale d'appalto e/o da regolamenti, la ASL, a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel presente C.S.A., qualora le stesse vengano, in tutto e/o in parte, disattese, si riserva di applicare, previa tempestiva contestazione per iscritto, le seguenti penalità:

- a) in caso di ritardo nella redazione dell'analisi dei rischi e degli eventi avversi relativi alle attività sanitarie e non e/o ai processi operativi della ASL Rieti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui l'appaltatore non provveda entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del contratto (o entro il minor tempo offerto nell'offerta tecnica), sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;
- b) in caso di ritardo nella creazione di un database delle procedure di gestione dei rischi e relativa mappatura completa dell'identificativo delle attività, delle relative competenze, degli indicatori di attività e degli standard di riferimento, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui l'aggiudicatario non provveda entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;

- c) in caso di ritardo nella elaborazione di pareri da rendere rispetto alla trattazione di casi specifici nell'ambito del servizio di "assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e collaborazione alla loro gestione ed esecuzione", intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui tale attività non sia reso entro e non oltre 2 giorni lavorativi, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;
- d) in caso di ritardo nella elaborazione di specifici pareri da rendere all'Ente nell'ambito del servizio di "assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e collaborazione alla loro gestione ed esecuzione", intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui tale attività non sia reso entro e non oltre 14 giorni dalla richiesta, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;
- e) in caso di ritardo nell'implementazione del sistema informatico per la gestione dei sinistri, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui tale servizio non sia reso entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;
- f) in caso di ritardo nella presa in carico dei sinistri pregressi nei termini di cui al presente Capitolato, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui tale servizio non sia reso entro e non oltre 10 giorni dalla data di stipula di una nuova polizza assicurativa che sostituisce, anche in parte, una precedente polizza assicurativa gestita da altro fornitore, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;
- g) in caso di ritardo nella segnalazione della scadenza delle polizze esistenti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui tale servizio non sia reso almeno un anno prima dalla scadenza, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;
- h) in caso di ritardo nella predisposizione e trasmissione alla stazione appaltante della bozza degli atti propedeutici all'indizione che la ASL Rieti riterrà di indire per l'assunzione delle nuove polizze assicurative (es. (CSA e criteri di qualità), intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui tale servizio non sia reso almeno dieci mesi prima dalla scadenza, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;
- i) in caso di mancata erogazione nel monte orario annuale indicato nel presente Capitolato per formazione generale in materia assicurativa destinata al personale della ASL cui compete la stipula e la gestione delle polizze assicurative (almeno 10h l'anno), sarà dovuta - per ogni ora in meno erogata - una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;
- j) in caso di mancata erogazione nel monte orario annuale indicato nel presente Capitolato per formazione destinata ai soggetti che intervengono nel processo di gestione del rischio (almeno 10h l'anno), sarà dovuta - per ogni ora in meno erogata - una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;
- k) in caso di ritardo nell'esecuzione di tutte le attività da espletare nella c.d. "fase transitoria di conclusione" di cui all'art. 8 del presente Capitolato, volte a rendere possibile il subentro del nuovo broker, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui anche solo una di tali attività non venga

resa nell'arco temporale di tre mesi antecedenti al termine di scadenza del contratto, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;

- l) in caso di ritardo nella designazione del Responsabile tecnico munito dei più ampi poteri di gestione del contratto, ed un suo sostituto reperibile, il cui nominativo è da indicare per iscritto, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui tale attività non venga resa entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.
- m) In caso di ritardo nell'invio, entro 15 (quindici giorni) dall'emissione del documento da parte della Compagnia, delle ricevute di pagamento dei premi quietanzate sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che la stazione appaltante determinerà in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto all'aggiudicatario dall'Azienda; l'aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. L'applicazione delle penali avverrà mediante pagamento all'azienda dell'importo determinato a titolo di penale a mezzo bonifico bancario. In mancanza, l'Azienda procederà mediante rivalsa sulla garanzia fideiussoria.

7. Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

9. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto.

10. In ogni caso l'Azienda potrà applicare all'aggiudicatario penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.

11. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

12. La mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ASL Rieti comporterà la risoluzione del contratto.

ART. 13- CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi delle vigenti normative è esclusa la cedibilità del credito. Pertanto, non sono ammesse cessioni di credito, salvi i casi di espressa autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

La mancata autorizzazione nei termini di cui sopra dovrà intendersi quale diniego di autorizzazione alla cessione del credito.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 122 del Codice, questa Azienda si riserva di risolvere il contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui al citato articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui al successivo comma 3, articolo 120, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- e) qualora nei confronti dell'appaltatore:
 - a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
- f) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo, avvia, in contraddittorio con l'appaltatore, il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito di tale procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore;
- g) qualora, al di fuori di quanto previsto al punto f) che precede, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto. In tal caso, il direttore dell'esecuzione assegna all'appaltatore un termine non inferiore, salvo i casi d'urgenza, a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto tale termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
- h) La cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
- i) La violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- j) Il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine indicato;
- k) Qualora il ritardo della fornitura dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi;
- l) L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 12, presente Capitolato;
- m) L'inosservanza di quanto prescritto dal comma 15 dell'art. 68 del Codice.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguite.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del presente articolo, le somme di cui al precedente capoverso sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda il diritto di affidare al secondo classificato in graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'operatore economico aggiudicatario. La ASL di Rieti non riconoscerà a quest'ultimo nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa del medesimo.

All'operatore economico inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete all'operatore economico inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 15 - RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159 del 2011, l'Azienda, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto, in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni rese, oltre al pagamento del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato alcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione scritta all'appaltatore, da dare con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le forniture e ne verifica la regolarità.

ART. 16 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Le notizie ed i dati relativi alla ASL Rieti, comunque venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, salvo esplicita autorizzazione della ASL Rieti.

L'Appaltatore in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ASL Rieti, a:

- garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;
- non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dall'ASL Rieti;
- non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;
- garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03 e e dal Reg. UE/679/2016, con particolare -riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione -a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge medesima;
- attualmente nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e del Reg. UE/679/2016, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad -evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d 'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione. Aggiornare con il Regolamento Europeo)

ART. 17 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di appalti: regionale, nazionale e sovranazionale nonché alle disposizioni del Codice Civile

